

REGIONE	CALABRIA	SINTESI SCHEDA
LEGGE	<b>L.R. 18 maggio 2017, n. 19 "Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale"</b> <p style="text-align: right;"><i>A cura di Mimma Gallina e Settimio Pisano</i></p>	
<b>1. PRINCIPI</b>	<b>A. Obiettivi e finalità</b> <p><b>TITOLO I (Disposizioni generali)</b>  <b>Art 1. (Principi Generali)</b>  1. Il teatro è elemento fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.  2. La Regione orienta gli interventi in materia di teatro, promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti e soggetti operanti nel settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative, anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e le altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.  3. La Regione riconosce il ruolo e l'attività delle istituzioni teatrali consolidate e operanti in ambito regionale, tutelandone il patrimonio culturale, le forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca; incentiva le attività teatrali di recente formazione, la sperimentazione e la ricerca.  4. La Regione favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico; assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro nell'ambito regionale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; promuove progetti a tutela del repertorio classico del teatro grecoromano, anche per valorizzare le aree archeologiche e i beni culturali presenti sul territorio; promuove la sperimentazione e la ricerca; incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella proposta da autori residenti nell'ambito regionale e comunque da autori che riflettano la cultura calabrese; favorisce le iniziative volte alla diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, anche mediante iniziative di progettualità in partenariato con soggetti o istituzioni operanti in ambito teatrale, in contesti internazionali.  5. La Regione riconosce, altresì, il valore culturale e sociale del teatro amatoriale.</p>	TITOLO I (Disposizioni generali) Art 1. (Principi Generali)  La legge disciplina l'attività teatrale (non lo spettacolo dal vivo nel suo complesso). A partire dal riconoscimento della funzione culturale, sociale e economica del teatro gli Interventi sono orientati alla partecipazione degli spettatori e a un'equilibrata distribuzione dell'offerta nel territorio. Si riconosce il ruolo delle istituzioni teatrali consolidate e si incentivano le attività teatrali di recente formazione e la formazione professionale. Si segnalano alcuni aspetti identitari: la tutela del teatro grecoromano, anche per valorizzare le aree archeologiche, si incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo alla cultura calabrese di cui si promuove anche la diffusione all'estero. Si riconosce il valore culturale e sociale del teatro amatoriale.
	<b>B. Strumenti di programmazione</b> <p><b>TITOLO III (Programmazione degli interventi e individuazione dei beneficiari)</b>  <b>Art 12 (Programmazione Regionale)</b>  1. La Giunta regionale adotta il piano triennale degli interventi nel sistema teatrale regionale calabrese, previo parere della competente commissione consiliare permanente, che è espresso entro trenta giorni dalla data di acquisizione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevolmente espresso.  2. Il piano di cui al comma 1, fermi i principi e limiti dettati dalla presente legge, determina:  a) le finalità generali, le modalità d'intervento e le priorità tra le diverse tipologie degli interventi di cui al Titolo II;  b) la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti finanziati.  3. La Giunta regionale adotta annualmente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, il programma esecutivo del piano triennale di cui al comma 1, ripartendo tra gli interventi di cui al Titolo II le risorse finanziarie disponibili sulla base degli stanziamenti, nel bilancio di previsione predetto, per le finalità di cui alla presente legge.  4. Entro trenta giorni dall'adozione del programma annuale di cui al comma 3 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali pubblica sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria un avviso relativo ai finanziamenti previsti nel piano predetto.</p> <p><b>TITOLO IV (Disposizioni di attuazione e finali)</b>  <b>Art. 14 (Regolamento di attuazione)</b>  1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.</p>	TITOLO III (Programmazione degli interventi e individuazione dei beneficiari) Art 12 (Programmazione Regionale)  TITOLO IV (Disposizioni di attuazione e finali) Art. 14 (Regolamento di attuazione)  La Giunta regionale adotta il piano triennale degli interventi nel sistema teatrale regionale previo parere della competente commissione consiliare. Il piano determina finalità, modalità d'intervento, priorità nonché programmazione e coordinamento delle attività dei soggetti finanziati. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento, la Giunta adotta annualmente il programma esecutivo del piano triennale ripartendo le risorse finanziarie. La legge prevede inoltre un Regolamento di attuazione, da adottare entro 60 giorni dalla sua approvazione.
	<b>C. Strumenti di consultazione</b> <p><b>TITOLO III (Programmazione degli interventi e individuazione dei beneficiari)</b>  <b>Art 13 (Modalità di determinazione dei benefici ed erogazione dei finanziamenti)</b>  (...)  2. Per la valutazione delle istanze di cui al comma 1 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali si avvale del supporto di un comitato di tre esperti, di comprovata esperienza, nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa procedura di evidenza pubblica. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 disciplina le modalità di espletamento della procedura di selezione e i requisiti per la partecipazione alla medesima. Le prestazioni del comitato sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese secondo le modalità ed entro i limiti fissati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma 4.  3. Il dipartimento di cui al comma 2, all'esito della valutazione ivi prevista, individua fra i richiedenti i soggetti beneficiari, determina l'entità del finanziamento concesso e le modalità della sua erogazione.</p>	TITOLO III (Programmazione degli interventi e individuazione dei beneficiari) Art 13 (Modalità di determinazione dei benefici ed erogazione dei finanziamenti)  Il Dipartimento della Giunta competente si avvale di un comitato di tre esperti, selezionati tramite evidenza pubblica, per la valutazione delle istanze, in seguito alla quale il Dipartimento stesso individua soggetti beneficiari, entità finanziamenti e modalità erogazione. Non sono previste forme di consultazione con operatori

1. PRINCIPI	D. Ambiti	<p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art. 3 (Ambiti di intervento)</b>  1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 12, eroga finanziamenti ad associazioni, enti pubblici, privati, imprese e fondazioni operanti nel territorio calabrese, nel settore teatrale, con caratteristiche di continuità e professionalità.  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nei seguenti settori di espressione teatrale:  a) produzione;  b) distribuzione;  c) formazione  3. Nell'ambito dei settori di cui al comma 2, la Regione sostiene:  a) la produzione e la distribuzione di spettacoli teatrali;  b) la promozione e la diffusione del teatro calabrese in ambito nazionale e internazionale, anche mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri;  c) l'organizzazione di festival e rassegne;  d) iniziative di promozione della cultura teatrale, in particolare nel pubblico giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore, con le istituzioni scolastiche pubbliche e private e con le università;  e) iniziative volte alla promozione dell'attività creativa di nuovi autori, in particolare calabresi, e dell'espressione artistica dei giovani;  f) la formazione e la mobilità internazionale degli operatori del settore, anche mediante attività di networking su scala europea;  g) la ricerca, nell'ambito della produzione teatrale, a supporto dell'interdisciplinarietà e della multimedialità, dell'innovazione e della sperimentazione di nuovi stili e tecniche.</p>	<p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art. 3 (Ambiti di intervento)</p> <p>La legge si ferisce esclusivamente al settore teatrale e ne disciplina i finanziamenti. I macrosettori di intervento sono: produzione, distribuzione e formazione. Nel dettaglio si menzionano diffusione del teatro calabrese, festival e rassegne, promozione, nuovi autori, mobilità internazionale, ricerca <i>(per l'analisi si rimanda ai campi dedicati)</i></p>
2. MODALITA' DI INTERVENTO	A. Attività diretta	nessun riferimento	nessun riferimento
	B. Attività partecipate	nessun riferimento	nessun riferimento (non sono in effetti presenti in Calabria attività partecipate nel teatro di prosa)
	C. Riconoscimento	<p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art. 4 (Compagnie di produzione)</b>  1. La Regione sostiene, mediante l'erogazione di finanziamenti, l'attività delle compagnie di produzione operanti nel territorio calabrese da almeno tre anni e in possesso dei seguenti requisiti:  (...)</p> <p><b>Art. 11 (Registro regionale del teatro)</b>  1. La Regione, al fine di garantire uno sviluppo organico del sistema teatrale regionale, istituisce il Registro regionale del teatro, distinto per i settori di cui all'articolo 3, comma 2, nel quale sono iscritti, su domanda, i soggetti operanti in ambito teatrale nel territorio regionale da almeno tre anni.  2. Le persone fisiche possono essere iscritte nel Registro regionale del teatro solo nell'ambito del settore della formazione.  3. L'iscrizione nel Registro costituisce condizione necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla presente.  4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce i requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale del teatro, le modalità per dimostrare e verificare il possesso degli stessi e per effettuare la tenuta del Registro.</p>	<p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art. 4 (Compagnie di produzione)  Art. 11 (Registro regionale del teatro)</p> <p>Per garantire uno sviluppo organico del sistema teatrale, la Regione istituisce il Registro Regionale del teatro. I requisiti di iscrizione sono almeno 3 anni di attività. Le persone fisiche possono essere iscritte solo nel settore della formazione.  L'iscrizione nel Registro è condizione per l'accesso ai benefici, che possono richiedere tuttavia altri requisiti quantitativi specifici (per esempio per la produzione, vedi campo 4.C Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti)</p>
	D. Altre modalità di intervento	<p><b>TITOLO I (Disposizioni generali)</b>  <b>Art. 2 (Interventi regionali)</b>  1. La Regione interviene con l'erogazione di finanziamenti ai soggetti riconosciuti quali beneficiari, attuando forme di concorso, coordinamento e programmazione con gli enti locali, stipulando convenzioni con i beneficiari e con gli enti locali interessati ed incentivando la produzione e la circuitazione degli spettacoli, nonché le attività di educazione e di formazione del pubblico  (...)</p> <p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art 3 (Ambiti di intervento)</b>  (...)  3. Nell'ambito dei settori di cui al comma 2, la Regione sostiene:  a) la produzione e la distribuzione di spettacoli teatrali;  b) la promozione e la diffusione del teatro calabrese in ambito nazionale e internazionale, anche mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri;  (...)</p> <p><b>Art. 10 (Progetti speciali)</b>  1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, può prevedere, annualmente, la realizzazione di progetti speciali, caratterizzati da:  a) qualificata e comprovata esperienza della direzione artistica e organizzativa del progetto;  b) sostenibilità e congruità economica;  c) finalità di:  1) valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico della Calabria;  2) valorizzazione dei luoghi di particolare pregio culturale, archeologico, storico e naturalistico e/o riqualificazione di borghi antichi;  3) inclusione sociale;  4) formazione del pubblico o attrazione di nuovo pubblico;  d) svolgimento di rappresentazioni anche in spazi non convenzionalmente destinati allo spettacolo teatrale;  e) ricerca di linguaggi innovativi, con particolare riferimento all'interazione tra diverse forme artistiche  2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce gli elementi indicati al comma 1 nonché i criteri di selezione dei progetti.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali)  Art. 2 (Interventi regionali)</p> <p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art 3 (Ambiti di intervento)  Art. 10 (Progetti speciali)</p> <p>Come si è visto la legge non menziona attività diretta e partecipata, ma individua come modalità di intervento l'erogazione di finanziamenti in coordinamento con gli enti locali e attraverso la stipula di convenzioni (la funzione degli enti locali tuttavia non è precisata e non è un punto centrale della legge)  Altre modalità indicate nell'articolo dedicato agli Ambiti di intervento riguardano iniziative di coproduzione e scambio di ospitalità in ambito nazionale e internazionale.  Un'ampia casistica riguarda i Progetti speciali che possono essere orientati alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico, valorizzazione dei luoghi di pregio, inclusione sociale, formazione del pubblico, rappresentazioni in spazi non convenzionali, linguaggi innovativi</p>

3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	<b>A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo</b>	<p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art 3 (Ambiti di intervento)</b>  (...) <p>5. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 12 la Regione riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione delle attività teatrali svolte dagli organismi che siano in possesso del riconoscimento da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi delle normative vigenti, sostenendone l'attività.</p> </p>	<p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art 3 (Ambiti di intervento)</p> <p>Il riconoscimento ministeriale è garanzia di sostegno regionale. Nella descrizione di soggetti e criteri la legge riprende la normativa FUS nel linguaggio e nella sostanza per Centri, Festival, Residenze e circuiti se pure con significative differenze (vedi campi dedicati). Non riprende definizione e funzioni dei soggetti più istituzionali del DM (Nazionali, Tric),</p>
	<b>B. Riferimenti ad altre Normative statali</b>	nessun riferimento	nessun riferimento
	<b>C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali</b>	<p><b>TITOLO I (Disposizioni generali)</b>  <b>Art 1 (Principi Generali)</b>  (...) <p>2. La Regione orienta gli interventi in materia di teatro, promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti e soggetti operanti nel settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative, anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e le altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.</p> <p>(...)</p> <p><b>TITOLO IV (Disposizioni di attuazione e finali)</b>  <b>Art 15 Norma Finanziaria</b>  (...) <p>4. Negli esercizi successivi, al finanziamento degli interventi e delle attività previste nel precedente comma, si provvede nei limiti delle disponibilità esistenti sull'Asse 6, Azione 6.7.1 del Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020 recante "Interventi per la Tutela e valorizzazione della messa in rete del patrimonio culturale e, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategiche, tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo".</p> </p></p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali)  Art 1 (Principi Generali)</p> <p>TITOLO IV (Disposizioni di attuazione e finali)  Art 15 Norma Finanziaria</p> <p>Oltre ai riferimenti a collaborazioni internazionali contenuti nei principi generali, per il finanziamento degli interventi la legge fa riferimento alle disponibilità esistenti sull'Asse 6, Azione 6.7.1 del Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020 recante Interventi per la Tutela e valorizzazione della messa in rete del patrimonio culturale e, materiale e immateriale.</p>
	<b>D. Riferimenti ad altre leggi regionali</b>	nessun riferimento	nessun riferimento
	<b>E. Funzione degli Enti locali</b>	<p><b>TITOLO I (Disposizioni generali)</b>  <b>Art 1 (Principi Generali)</b>  (...) <p>2. La Regione orienta gli interventi in materia di teatro, promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti e soggetti operanti nel settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative, anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e le altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.</p> <p>(...)</p> <p><b>Art. 2 (Interventi regionali)</b>  1.La Regione interviene con l'erogazione di finanziamenti ai soggetti riconosciuti quali beneficiari, attuando forme di concorso, coordinamento e programmazione con gli enti locali, stipulando convenzioni con i beneficiari e con gli enti locali interessati ed incentivando la produzione e la circuitazione degli spettacoli, nonché le attività di educazione e di formazione del pubblico</p> <p>(...)</p> <p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art. 8 (Sistema regionale delle residenze teatrali)</b>  (...) <p>4. La Regione, nella localizzazione delle residenze, tiene conto degli apporti finanziari delle amministrazioni locali coinvolte, nonché delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di decentramento e riequilibrio dell'offerta culturale, oltre che del particolare valore dei progetti presentati dalle compagnie teatrali.</p> </p></p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali)  Art 1 (Principi Generali)  Art. 2 (Interventi regionali)</p> <p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art. 8 (Sistema regionale delle residenze teatrali)</p> <p>Nel quadro dei Principi Generali, per un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti e soggetti operanti nel settore anche attraverso collaborazioni con lo Stato, le altre regioni e altri enti. Interviene inoltre attuando forme di concorso, coordinamento e programmazione con gli enti locali "stipulando convenzioni con i beneficiari e con gli enti locali interessati".</p> <p>Rilevante la funzione degli enti locali nella localizzazione delle residenze, la Regione tiene conto degli apporti finanziari delle amministrazioni coinvolte, con finalità di decentramento e riequilibrio dell'offerta.</p>
<b>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO )</b>	<b>A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni</b>	<p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art. 5 (Centri di produzione teatrale)</b>  1. Nella programmazione di cui all'articolo 12 possono essere previsti interventi a favore dei centri di produzione teatrale.  2. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, gestite direttamente e munite delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per un totale di almeno trecento posti con una sala di almeno duecento, ubicate nel territorio della Regione Calabria.</p>	<p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art. 5 (Centri di produzione teatrale)</p> <p>La legge non menziona e non descrive le caratteristiche di istituzioni stabili rilevanti (rapportandole alle tipologie nazionali) ma è previsto un articolo ad hoc per i Centri di produzione, con requisiti d'accesso mutuati dalla normativa nazionale (mentre per gli altri settori sono più bassi). Sembra dunque che si riservato ai Centri in prospettiva un ruolo rilevante (per quanto non ne siano stati riconosciuti in Calabria a tutto il 2022). I centri di produzione teatrale svolgono attività di produzione e di esercizio in massimo di tre sale (di cui una di almeno duecento posti).</p>

<p style="text-align: center;"><b>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO )</b></p>	<p><b>B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti</b></p>	<p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art 3 (Ambiti di intervento)</b>  (...) 4. La Regione può, inoltre, concedere finanziamenti per spese relative all'adeguamento e alla qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali, attraverso specifici contributi, in base alla programmazione di cui all'articolo 12, nella misura stabilita dal regolamento di attuazione, per acquisto dei seguenti impianti e beni strumentali:  a) impianti audio e luci;  b) attrezzature e ausili tecnici per macchinisteria e illuminotecnica;  c) impianti per la realizzazione di costumi e scenografie, anche virtuali; d) mezzi di locomozione e trasporto di scene e costumi.  (...)</p> <p><b>Art. 4 (Compagnie di produzione)</b>  1. La Regione sostiene, mediante l'erogazione di finanziamenti, l'attività delle compagnie di produzione operanti nel territorio calabrese da almeno tre anni e in possesso dei seguenti requisiti:  a) progetto produttivo che abbia particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana, al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell'identità regionale;  b) autonomia organizzativa e gestionale, desumibile dallo statuto o dai dati di bilancio;  c) elevata qualificazione artistica;  d) effettuazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di un minimo di quaranta giornate recitative, in forma non gratuita, comprovata dalle distinte di incasso della SIAE;  e) effettuazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di almeno trecento giornate lavorative.  2. Nel primo triennio di applicazione della presente legge, la Regione sostiene finanziariamente un numero massimo complessivo di tredici compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, nonché, in deroga a quanto previsto nelle lettere d) ed e) del medesimo comma, dei seguenti:  a) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di un minimo di quindici giornate recitative, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della SIAE;  b) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di almeno centocinquanta giornate lavorative.  3. Per ogni triennio successivo a quello di applicazione della presente legge, sono concessi finanziamenti, entro il limite delle risorse di bilancio disponibili, e sulla base della programmazione di cui all'articolo 12, a:  a) compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui al comma 1;  b) compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che nei trienni precedenti non abbiano mai beneficiato di finanziamenti previsti dal presente articolo, nel numero massimo di cinque.  4. I soggetti di cui al presente articolo, per mantenere il finanziamento nel triennio di programmazione, garantiscono il raggiungimento degli obiettivi annuali definiti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.  (...)</p>	<p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art 3 (Ambiti di intervento)  Art. 4 (Compagnie di produzione)</p> <p>Le compagnie di produzione sono i principali destinatari dei sostegni previsti dalla legge. Devono avere almeno tre anni di attività e si prevedono requisiti qualitativi (attenzione alla nuova drammaturgia, al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell'identità regionale, elevata qualificazione artistica), organizzativi (autonomia organizzativa e gestionale) e quantitativi (almeno quaranta giornate recitative e trecento giornate lavorative nell'anno precedente).</p> <p>Per il primo triennio di applicazione della presente la Regione sostiene un numero massimo complessivo di tredici compagnie (sono quelle riconosciute all'epoca) e si prevedono deroghe quantitative significative: quindici giornate recitative, centocinquanta giornate lavorative. Questi stessi requisiti sono previsti, anche nei trienni successivi per un massimo di 5 compagnie che non hanno mai beneficiato di finanziamenti.</p> <p>Sono parametri molto bassi, che favoriscono l'ingresso di nuovi soggetti, e per mantenere il finanziamento è prevista una gradualità di crescita nel raggiungimento dei parametri minimi.</p> <p>Un'altra forma originale di sostegno alle compagnie sono i finanziamenti per l'acquisto di impianti audio e luci, attrezzature tecniche e mezzi di trasporto.</p>
	<p><b>C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca</b></p>	<p><b>TITOLO I (Disposizioni generali)</b>  <b>Art 1 (Principi generali)</b>  (...) 3. La Regione riconosce il ruolo e l'attività delle istituzioni teatrali consolidate e operanti in ambito regionale, tutelandone il patrimonio culturale, le forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca; incentiva le attività teatrali di recente formazione, la sperimentazione e la ricerca.  (...) 4. La Regione promuove la sperimentazione e la ricerca; incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella proposta da autori residenti nell'ambito regionale e comunque da autori che riflettano la cultura calabrese;  (...)</p> <p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art 3 (Ambiti di intervento)</b>  (...) 3. Nell'ambito dei settori di cui al comma 2, la Regione sostiene:  (...) e) iniziative volte alla promozione dell'attività creativa di nuovi autori, in particolare calabresi, e dell'espressione artistica dei giovani;  (...) g) la ricerca, nell'ambito della produzione teatrale, a supporto dell'interdisciplinarietà e della multimedialità, dell'innovazione e della sperimentazione di nuovi stili e tecniche.  (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali)  Art 1 (Principi generali)</p> <p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art 3 (Ambiti di intervento)</p> <p>Nel, quadro dei principi, la legge incentiva le attività teatrali di recente formazione, promuove la sperimentazione e la ricerca, incoraggia la drammaturgia contemporanea, promuove nuovi autori, in particolare calabresi e l'espressione artistica dei giovani (apertura rilevante considerando che la legge è destinata esclusivamente al teatro). È presente anche un riferimento all'interdisciplinarietà e alla multimedialità.</p>
	<p><b>D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani</b></p>	<p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art. 3 (Ambiti di intervento)</b>  (...) 3. Nell'ambito dei settori di cui al comma 2, la Regione sostiene:  (...) d) iniziative di promozione della cultura teatrale, in particolare nel pubblico giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore, con le istituzioni scolastiche pubbliche e private e con le università;  (...)</p>	<p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art. 3 (Ambiti di intervento)</p> <p>La legge non utilizza il termine teatro per ragazzi (o affine). È presente un riferimento al pubblico giovanile e a progetti realizzati con le istituzioni scolastiche pubbliche e private e con le università;</p>

<p><b>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO )</b></p>	<p><b>E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada</b></p>	<p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art. 4 (Compagnie di produzione)</b>  (...) 5. In ragione della specificità dell'attività svolta, i soggetti che operano nel campo del teatro di strada e del teatro di figura attestano i requisiti, di cui ai commi 1 e 2, relativi alle giornate effettuate, con le modalità individuate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.</p>	<p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art. 4 (Compagnie di produzione)</p> <p>Si riconosce una specificità ai soggetti che operano nel campo del teatro di strada e del teatro di figura demandando al regolamento di attuazione la definizione delle modalità di attestazione delle giornate recitative.</p>
<p><b>5. FESTIVAL</b></p>	<p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art. 3 (Ambiti di intervento)</b>  (...) 3. Nell'ambito dei settori di cui al comma 2, la Regione sostiene:  (...) c) l'organizzazione di festival e rassegne;  (...)  <b>Art. 7 (Festival)</b> 1. La Regione può concedere finanziamenti a un soggetto pubblico o privato sulla base di un progetto finalizzato alla realizzazione, nel territorio calabrese, di un festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuisca alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, all'integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tale manifestazione deve comprendere una pluralità di spettacoli nell'ambito di un unitario progetto culturale, di durata continuativa non inferiore a cinque giorni e non superiore a sessanta, in un ambito territoriale definito e coerente con gli obiettivi del progetto presentato. 2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1 il progetto risponde ai seguenti:  a) supporto di almeno un ente pubblico;  b) direzione artistica ed organizzativa in esclusiva e di comprovata qualificazione professionale;  c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura artistico-tecnico-organizzativa commisurata al progetto presentato; d) programmazione di un numero di spettacoli non inferiore a nove, di cui almeno un terzo in prima nazionale;  e) programmazione di almeno uno spettacolo, coerente con l'obiettivo del progetto, prodotto dal soggetto proponente. 3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce i requisiti di cui ai precedenti commi nonché i criteri di selezione dei progetti.</p>	<p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art. 3 (Ambiti di intervento)  Art. 7 (Festival)</p> <p>Festival e rassegne sono citati fra gli ambiti di intervento e ai festival è dedicato un articolo: possono essere concessi finanziamenti a soggetti pubblici o privati per l'organizzazione di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscono all'integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale". La descrizione è mutuata dalla normativa nazionale -pluralità di spettacoli, unitario progetto culturale- e i requisiti sono durata di almeno cinque giorni e non più di sessanta, ambito territoriale definito, supporto di almeno un ente pubblico, direzione qualificata e in esclusiva, almeno nove spettacoli di cui almeno un terzo in prima nazionale, e almeno una produzione.</p>	
<p><b>6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS</b></p>	<p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art. 8 (Sistema regionale delle residenze teatrali)</b> 1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, definisce e sostiene finanziariamente il sistema delle residenze teatrali con la finalità di fornire, alle compagnie teatrali operanti sul territorio calabrese ed in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, la possibilità di utilizzare e gestire stabilmente spazi deputati ad attività teatrali, allo scopo di favorire lo sviluppo di progetti di qualità anche orientati alla valorizzazione del turismo culturale. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attribuisce alle compagnie teatrali in possesso dei requisiti, che ne abbiano fatto richiesta, la residenza triennale in un numero massimo di due spazi teatrali della stessa provincia, che siano nella disponibilità di uno o più enti pubblici e siano muniti di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, sulla base di un progetto caratterizzato da:  a) attività di produzione;  b) attività di formazione;  c) attività di programmazione con un cartellone improntato alla multidisciplinarietà e un numero di spettacoli predefiniti;  d) attività di formazione ed educazione del pubblico che rafforzino la relazione con i territori coinvolti;  e) sostegno alla creazione contemporanea, attraverso la permanenza in residenza di artisti e formazioni non titolari di residenza;  f) attività che promuovano il confronto e la mobilità interregionale o internazionale degli operatori;  g) un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali. 3. La residenza di cui al comma 2 può essere rinnovata per uguale periodo, fermo restando il perseguimento dei risultati previsti dal progetto iniziale. 4. La Regione, nella localizzazione delle residenze, tiene conto degli apporti finanziari delle amministrazioni locali coinvolte, nonché delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di decentramento e riequilibrio dell'offerta culturale, oltre che del particolare valore dei progetti presentati dalle compagnie teatrali.</p>	<p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art. 8 (Sistema regionale delle residenze teatrali)</p> <p>Un articolo molto dettagliato è dedicato al sistema delle residenze teatrali, cui si attribuiscono funzioni particolarmente articolate con criteri non perfettamente allineati agli accordi di programma dell'Intesa Stato Regioni (anche se la Calabria è fra le Regioni aderenti).  In particolare la finalità è fornire alle compagnie teatrali la possibilità di gestire stabilmente spazi teatrali, per sviluppare progetti di qualità "anche orientati alla valorizzazione del turismo culturale". La residenza è concessa alle compagnie su base triennale (rinnovabile per uguale periodo) per due spazi al massimo nella stessa provincia, che siano nella disponibilità di uno o più enti pubblici.  Il progetto è caratterizzato da attività di produzione (funzione non prevista dagli accordi di programma), formazione, programmazione multidisciplinare, formazione del pubblico in relazione con i territori coinvolti, sostegno alla creazione contemporanea "attraverso la permanenza in residenza di artisti e formazioni non titolari di residenza", mobilità interregionale o internazionale degli operatori.  Nella localizzazione delle residenze la Regione valuta gli apporti finanziari degli enti locali e le necessità di decentramento e riequilibrio dell'offerta sul territorio oltre che del valore dei progetti.</p>	

	<p><b>A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati</b></p>	<p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art. 8 (Sistema regionale delle residenze teatrali)</b>  1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, definisce e sostiene finanziariamente il sistema delle residenze teatrali con la finalità di fornire, alle compagnie teatrali operanti sul territorio calabrese ed in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, la possibilità di utilizzare e gestire stabilmente spazi deputati ad attività teatrali, allo scopo di favorire lo sviluppo di progetti di qualità anche orientati alla valorizzazione del turismo culturale.  2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attribuisce alle compagnie teatrali in possesso dei requisiti, che ne abbiano fatto richiesta, la residenza triennale in un numero massimo di due spazi teatrali della stessa provincia, che siano nella disponibilità di uno o più enti pubblici.  (...)  4. La Regione, nella localizzazione delle residenze, tiene conto degli apporti finanziari delle amministrazioni locali coinvolte, nonché delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di decentramento e riequilibrio dell'offerta culturale, oltre che del particolare valore dei progetti presentati dalle compagnie teatrali.</p>	<p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art. 8 (Sistema regionale delle residenze teatrali)</p> <p>L'intervento dei comuni nella gestione degli spazi teatrali è precisato limitatamente alle Residenze che sono concesse alle compagnie su base triennale (rinnovabile per uguale periodo) per due spazi al massimo nella stessa provincia. Gli spazi devono essere nella disponibilità di uno o più enti pubblici.</p>
<p><b>7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO</b></p>	<p><b>B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti</b></p>	<p><b>TITOLO I (Disposizioni generali)</b>  <b>Art 1 (Principi Generali)</b>  (...)  2. La Regione orienta gli interventi in materia di teatro, promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti e soggetti operanti nel settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative, anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e le altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.  (...)</p> <p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art. 3 (Ambiti di intervento)</b>  (...)  3. Nell'ambito dei settori di cui al comma 2, la Regione sostiene:  a) la produzione e la distribuzione di spettacoli teatrali;  (...)  f) la formazione e la mobilità internazionale degli operatori del settore, anche mediante attività di networking su scala europea;  (...)</p> <p><b>Art. 6 (Distribuzione)</b>  1. La Regione, al fine di favorire un'equilibrata promozione del teatro e la formazione del pubblico sul territorio regionale, promuove lo sviluppo di una rete di teatri e di luoghi di pubblico spettacolo con una programmazione di spettacoli dal vivo e incentiva la circuitazione degli spettacoli teatrali delle compagnie di produzione iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 11 e, a tale fine, sostiene l'attività di soggetti, operanti nel territorio calabrese, che non producano, né coproducano o allestiscano, direttamente o indirettamente, spettacoli teatrali, e che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in sale, nel territorio della regione, di cui gli stessi hanno la disponibilità, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:  a) stabile e autonoma struttura organizzativa;  b) programmazione nell'anno di almeno cento giornate recitative effettuate da organismi di riconosciuta professionalità e qualità artistica, di cui almeno il venticinque per cento riferite a produzioni teatrali di soggetti beneficiari di finanziamenti da parte della Regione Calabria e almeno il dieci per cento riferite a produzioni di organismi iscritti al Registro regionale del teatro e non beneficiari di finanziamenti;  c) coinvolgimento prioritario di teatri e spazi pubblici e privati già operanti, con carattere di continuità, nell'attività di esercizio teatrale in ambito regionale;  d) programmazione articolata su almeno dieci piazze, distribuite uniformemente sul territorio regionale, ed effettuata in sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali)  Art 1 (Principi Generali)</p> <p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art. 3 (Ambiti di intervento)  Art. 6 (Distribuzione)</p> <p>L'equilibrata distribuzione dell'offerta sul territorio è forse la principale finalità della legge, e è perseguita incentivando la collaborazione fra tutti i diversi soggetti coinvolti.  La Regione sostiene la distribuzione di spettacoli teatrali e la mobilità internazionale anche mediante attività di networking.  La Regione promuove lo sviluppo di una rete di teatri e incentiva la circuitazione degli spettacoli delle compagnie iscritte al Registro regionale sostenendo soggetti che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, escludendo la produzione in qualunque forma. A questi soggetti si chiede la disponibilità delle sale, una struttura organizzativa stabile, la programmazione annuale di almeno cento giornate recitative di organismi professionali e di qualità. A tutela della produzione regionale, anche emergente, almeno il venticinque per cento delle rappresentazioni programmate deve far capo a soggetti beneficiari dei contributi regionali, e almeno il dieci per cento riferite a organismi iscritti al Registro regionale ma non beneficiari di finanziamenti. Si chiede inoltre a questi circuiti (termine che non è tuttavia utilizzato) di coinvolgere prioritariamente spazi pubblici e privati già attivi con continuità e effettuare una programmazione articolata su almeno dieci piazze, distribuite uniformemente sul territorio regionale.</p>

<p><b>7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO</b></p>	<p><b>C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura</b></p>	<p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art. 5 (Centri di produzione teatrale)</b>  1. Nella programmazione di cui all'articolo 12 possono essere previsti interventi a favore dei centri di produzione teatrale.  2. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, gestite direttamente e munite delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per un totale di almeno trecento posti con una sala di almeno duecento, ubicate nel territorio della Regione Calabria.</p> <p><b>Art. 8 (Sistema regionale delle residenze teatrali)</b>  1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, definisce e sostiene finanziariamente il sistema delle residenze teatrali con la finalità di fornire, alle compagnie teatrali operanti sul territorio calabrese ed in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, la possibilità di utilizzare e gestire stabilmente spazi deputati ad attività teatrali, allo scopo di favorire lo sviluppo di progetti di qualità anche orientati alla valorizzazione del turismo culturale.  2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attribuisce alle compagnie teatrali in possesso dei requisiti, che ne abbiano fatto richiesta, la residenza triennale in un numero massimo di due spazi teatrali della stessa provincia, che siano nella disponibilità di uno o più enti pubblici e siano muniti di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, sulla base di un progetto caratterizzato da:  a) attività di produzione;  b) attività di formazione;  c) attività di programmazione con un cartellone improntato alla multidisciplinarietà e un numero di spettacoli predefiniti;  d) attività di formazione ed educazione del pubblico che rafforzino la relazione con i territori coinvolti;  e) sostegno alla creazione contemporanea, attraverso la permanenza in residenza di artisti e formazioni non titolari di residenza;  f) attività che promuovano il confronto e la mobilità interregionale o internazionale degli operatori;  g) un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.  3. La residenza di cui al comma 2 può essere rinnovata per uguale periodo, fermo restando il perseguimento dei risultati previsti dal progetto iniziale.  4. La Regione, nella localizzazione delle residenze, tiene conto degli apporti finanziari delle amministrazioni locali coinvolte, nonché delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di decentramento e riequilibrio dell'offerta culturale, oltre che del particolare valore dei progetti presentati dalle compagnie teatrali.</p> <p><b>Art. 10 (Progetti speciali)</b>  1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, può prevedere, annualmente, la realizzazione di progetti speciali, caratterizzati da:  (...)  c) finalità di:  1) valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico della Calabria;  2) valorizzazione dei luoghi di particolare pregio culturale, archeologico, storico e naturalistico e/o riqualificazione di borghi antichi;  3) inclusione sociale;  4) formazione del pubblico o attrazione di nuovo pubblico;  d) svolgimento di rappresentazioni anche in spazi non convenzionalmente destinati allo spettacolo teatrale;  e) ricerca di linguaggi innovativi, con particolare riferimento all'interazione tra diverse forme artistiche  (...)</p>	<p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art. 5 (Centri di produzione teatrale)  Art. 8 (Sistema regionale delle residenze teatrali)  Art. 10 (Progetti speciali)</p> <p>La legge non ha un articolo dedicato agli esercizi teatrali ma li sostiene in collegamento a diverse tipologie e modalità. I centri di produzione teatrale, che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale direttamente gestite.  Le Residenze, che prevedono l'insediamento stabile di compagnie teatrali presso spazi teatrali, che siano nella disponibilità di uno o più enti pubblici.  Infine i Progetti speciali possono riguardare la "valorizzazione dei luoghi di particolare pregio culturale, archeologico, storico e naturalistico e/o riqualificazione di borghi antichi" e lo svolgimento di rappresentazioni anche in spazi non convenzionali.</p>
<p><b>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</b></p>	<p><b>A. Riferimento area sociale</b></p>	<p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art. 10 (Progetti speciali)</b>  1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, può prevedere, annualmente, la realizzazione di progetti speciali, caratterizzati da:  (...)  c) finalità di:  (...)  3) inclusione sociale;  (...)</p>	<p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art. 10 (Progetti speciali)</p> <p>I progetti speciali possono riguardare l'inclusione sociale.</p>

	<p><b>B. Formazione professionale</b></p> <p><b>TITOLO I (Disposizioni generali)</b>  <b>Art 1 (Principi)</b>  (...) 4. La Regione favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico;  (...)</p> <p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art 3 (Ambiti di intervento)</b>  (...) 3. Nell'ambito dei settori di cui al comma 2, la Regione sostiene:  (...) f) la formazione e la mobilità internazionale degli operatori del settore, anche mediante attività di networking su scala europea;  (...)</p> <p><b>Art. 9 (Formazione)</b>  1. Al fine di professionalizzare le risorse umane nell'ambito del teatro, e dello spettacolo dal vivo in generale, la Regione può sostenere attività finalizzate alla formazione di registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori, tecnici dello spettacolo, realizzate da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 11.  2. Al fine di agevolare i rapporti con gli istituti scolastici e le università del territorio regionale per la realizzazione di progetti specifici di formazione in ambito teatrale, la Regione trasmette annualmente all'Ufficio scolastico regionale e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'elenco dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 11 per il settore della formazione.</p> <p><b>Art. 11 (Registro regionale del teatro)</b>  (...) 2. Le persone fisiche possono essere iscritte nel Registro regionale del teatro solo nell'ambito del settore della formazione.  (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali)  Art 1 (Principi)</p> <p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art 3 (Ambiti di intervento)  Art. 9 (Formazione)  Art. 11 (Registro regionale del teatro)</p> <p>La formazione professionale per il personale artistico e tecnico è fra le finalità della legge che la sostiene anche nella prospettiva della mobilità internazionale. Un articolo dedicato prevede il sostegno ad attività di formazione delle figure professionali del settore (elencate con precisione: registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori, tecnici dello spettacolo), purché realizzate da soggetti iscritti nel Registro Regionale del Teatro, che -solo nell'ambito della formazione- può includere anche persone fisiche. Per favorire i rapporti con gli istituti scolastici e le università la Regione trasmette l'elenco dei soggetti iscritti nel Registro all'ufficio regionale competente e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>
<p><b>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</b></p>	<p><b>C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente</b></p> <p><b>TITOLO I (Disposizioni generali)</b>  <b>Art 1 (Principi Generali)</b>  (...) 4. La Regione assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro nell'ambito regionale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; promuove progetti a tutela del repertorio classico del teatro greco romano, anche per valorizzare le aree archeologiche e i beni culturali presenti sul territorio;  (...)</p> <p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art. 7 (Festival)</b>  1. La Regione può concedere finanziamenti a un soggetto pubblico o privato sulla base di un progetto finalizzato alla realizzazione, nel territorio calabrese, di un festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuisca alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, all'integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tale manifestazione deve comprendere una pluralità di spettacoli nell'ambito di un unitario progetto culturale, di durata continuativa non inferiore a cinque giorni e non superiore a sessanta, in un ambito territoriale definito e coerente con gli obiettivi del progetto presentato.  (...)</p> <p><b>Art. 8 (Sistema regionale delle residenze teatrali)</b>  1.La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, definisce e sostiene finanziariamente il sistema delle residenze teatrali con la finalità di fornire, alle compagnie teatrali operanti sul territorio calabrese ed in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, la possibilità di utilizzare e gestire stabilmente spazi deputati ad attività teatrali, allo scopo di favorire lo sviluppo di progetti di qualità anche orientati alla valorizzazione del turismo culturale.  (...)</p> <p><b>Art 10 (Progetti Speciali)</b>  1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, può prevedere, annualmente, la realizzazione di progetti speciali, caratterizzati da:  (...) c) finalità di:  1) valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico della Calabria;  2) valorizzazione dei luoghi di particolare pregio culturale, archeologico, storico e naturalistico e/o riqualificazione di borghi antichi;  (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali)  Art 1 (Principi Generali)</p> <p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art. 7 (Festival)  Art. 8 (Sistema regionale delle residenze teatrali)  Art 10 (Progetti Speciali)</p> <p>Numerosi e rilevati i riferimenti a beni culturali e turismo (anche in collegamento con le linee europee di finanziamento della legge) a partire dalle finalità, che prevedono la promozione del teatro greco romano, anche per valorizzare aree archeologiche e beni culturali.  Fra le principali funzioni dei Festival c'è integrazione del teatro con il patrimonio artistico e la promozione del turismo culturale.  Fra le finalità e le attività che caratterizzano le residenze calabresi, si prevede lo sviluppo di progetti orientati alla valorizzazione del turismo culturale.  Infine i Progetti Speciali possono riguardare la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico, dei luoghi di particolare pregio archeologico e la riqualificazione di borghi antichi.</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	D. Lavoro	<p><b>TITOLO I (Disposizioni generali)</b>  <b>Art 1. (Principi Generali)</b>  (...) 5. La Regione riconosce, altresì, il valore culturale e sociale del teatro amatoriale.</p> <p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art. 9 (Formazione)</b>  1. Al fine di professionalizzare le risorse umane nell'ambito del teatro, e dello spettacolo dal vivo in generale, la Regione può sostenere attività finalizzate alla formazione di registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori, tecnici dello spettacolo, realizzate da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 11.  2. Al fine di agevolare i rapporti con gli istituti scolastici e le università del territorio regionale per la realizzazione di progetti specifici di formazione in ambito teatrale, la Regione trasmette annualmente all'Ufficio scolastico regionale e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'elenco dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 11 per il settore della formazione.</p> <p><b>Art. 11 (Registro regionale del teatro)</b>  (...) 2. Le persone fisiche possono essere iscritte nel Registro regionale del teatro solo nell'ambito del settore della formazione.  (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali)  Art 1. (Principi Generali)</p> <p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art. 9 (Formazione)  Art. 11 (Registro regionale del teatro)</p> <p>Riferimenti alle caratteristiche professionale delle attività sostenute sono presenti in tutto l'articolato. Le professioni specifiche del teatro sono elencate nell'articolo relativo alla formazione (registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori, tecnici dello spettacolo). Le persone fisiche possono essere iscritte nel Registro regionale del teatro solo nell'ambito del settore della formazione.  Nondimeno la Regione riconosce fra i principi anche il valore culturale e sociale del teatro amatoriale.</p>
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	<p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art 3 (Ambiti di intervento)</b>  (...) 4. La Regione può, inoltre, concedere finanziamenti per spese relative all'adeguamento e alla qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali, attraverso specifici contributi, in base alla programmazione di cui all'articolo 12, nella misura stabilita dal regolamento di attuazione, per acquisto dei seguenti impianti e beni strumentali:  a) impianti audio e luci;  b) attrezzature e ausili tecnici per macchinisteria e illuminotecnica;  c) impianti per la realizzazione di costumi e scenografie, anche virtuali;  d) mezzi di locomozione e trasporto di scene e costumi.  (...)</p>	<p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art 3 (Ambiti di intervento)</p> <p>Sono previsti finanziamenti per adeguamento e qualificazione delle attrezzature, quindi contributi all'acquisto di beni strumentali come impianto audio e luci, attrezzature per la realizzazione di costumi e scenografie, anche virtuali, mezzi di trasporto (un sostegno indiretto all'attività di produzione, che si conferma anche con questa disposizione il principale beneficiario della legge)</p>
	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	<p><b>TITOLO I (Disposizioni generali)</b>  <b>Art 1 (Principi Generali)</b>  (...) 2. La Regione orienta gli interventi in materia di teatro, promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti e soggetti operanti nel settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative, anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e le altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.  (...)</p> <p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art. 3 (Ambiti di intervento)</b>  (...) 3. Nell'ambito dei settori di cui al comma 2, la Regione sostiene:  (...) b) la promozione e la diffusione del teatro calabrese in ambito nazionale e internazionale, anche mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri;  (...) f) la formazione e la mobilità internazionale degli operatori del settore, anche mediante attività di networking su scala europea;  (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali)  Art 1 (Principi Generali)</p> <p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art. 3 (Ambiti di intervento)</p> <p>Un primo riferimento all'internazionalizzazione è nei principi, che orientano il sostegno -fra le altre cose- a collaborazioni e progetti comuni anche internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.  Fra gli ambiti di intervento, si prevede la promozione del teatro calabrese in ambito internazionale attraverso coproduzioni e scambi, nonché la formazione e la mobilità degli operatori anche mediante attività di networking su scala europea.</p>
	G. Forme di credito	<p><b>TITOLO I (Disposizioni generali)</b>  <b>Art 2 (Interventi Regionali)</b>  (...) 2. La Regione favorisce l'accesso al credito da parte di tutti i soggetti ammessi a contributo attraverso apposite convenzioni con la società finanziaria della Regione Calabria e gli istituti bancari con essa convenzionati.  (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali)  Art 2 (Interventi Regionali)</p> <p>Si favorisce l'accesso al credito per tutti i soggetti ammessi a contributo attraverso convenzioni con la società finanziaria regionale</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	nessun riferimento	nessun riferimento
	I. Tradizione e lingue locali	<p><b>TITOLO I (Disposizioni generali)</b>  <b>Art 1. (Principi Generali)</b>  (...) 3. La Regione riconosce il ruolo e l'attività delle istituzioni teatrali consolidate e operanti in ambito regionale, tutelandone il patrimonio culturale, le forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca; incentiva le attività teatrali di recente formazione, la sperimentazione e la ricerca.  4. La Regione favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico; assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro nell'ambito regionale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; promuove progetti a tutela del repertorio classico del teatro greco-romano, anche per valorizzare le aree archeologiche e i beni culturali presenti sul territorio; promuove la sperimentazione e la ricerca; incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella proposta da autori residenti nell'ambito regionale e comunque da autori che riflettano la cultura calabrese; favorisce le iniziative volte alla diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, anche mediante iniziative di progettualità in partenariato con soggetti o istituzioni operanti in ambito teatrale, in contesti internazionali.  (...)</p> <p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art 10 (Progetti speciali)</b>  1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, può prevedere, annualmente, la realizzazione di progetti speciali, caratterizzati da:  (...) c) finalità di:  1) valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico della Calabria;  (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali)  Art 1. (Principi Generali)</p> <p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art 10 (Progetti speciali)</p> <p>Riferimenti ad aspetti identitari sono presenti fra i principi della legge. La Regione assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; incoraggia la drammaturgia contemporanea con particolare riguardo agli autori "che riflettano la cultura calabrese", favorisce la diffusione all'estero delle espressioni teatrali calabresi. I Progetti speciali possono essere finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico della Calabria.</p>
	J. Osservatori	<p><b>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</b>  <b>Art. 11 (Registro regionale del teatro)</b>  1. La Regione, al fine di garantire uno sviluppo organico del sistema teatrale regionale, istituisce il Registro regionale del teatro, distinto per i settori di cui all'articolo 3, comma 2, nel quale sono iscritti, su domanda, i soggetti operanti in ambito teatrale nel territorio regionale da almeno tre anni.  2. Le persone fisiche possono essere iscritte nel Registro regionale del teatro solo nell'ambito del settore della formazione.  3. L'iscrizione nel Registro costituisce condizione necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.  4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce i requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale del teatro, le modalità per dimostrare e verificare il possesso degli stessi e per effettuare la tenuta del Registro.</p>	<p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)  Art. 11 (Registro regionale del teatro)</p> <p>Non si prevede un osservatorio ma il Registro regionale del teatro costituisce uno strumento per "mappare" le compagnie e le realtà operanti nel settore. La gestione del registro è in seno alla giunta regionale.</p>
	K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	nessun riferimento
	L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento

<p><b>9. ASPETTI TECNICI</b></p>	<p><b>TITOLO III (Programmazione degli interventi e individuazione dei beneficiari)</b>  <b>Art 13 (Modalità di determinazione dei benefici ed erogazione dei finanziamenti)</b>  1. Le modalità di presentazione delle istanze dirette alla concessione dei benefici e dei finanziamenti di cui al Titolo II, i parametri, quantitativi e qualitativi, per la valutazione di tali domande, nonché i presupposti, i criteri e le modalità per la concessione dei benefici predetti, l'erogazione, in acconto e a saldo, e la revoca dei finanziamenti, sono determinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché dei limiti fissati dalla medesima e dei seguenti principi:  a) la valutazione quantitativa afferente alle voci di costo, indicate nel bilancio consuntivo dell'esercizio precedente a quello di riferimento, è basata su elementi coerenti con l'attività teatrale;  b) la valutazione qualitativa non può incrementare o ridurre in misura superiore al quindici per cento il risultato della valutazione quantitativa;  c) l'intervento finanziario regionale di sostegno non può essere, in ogni caso, superiore al sessanta per cento del totale dei costi ritenuti ammissibili;  d) la misura massima dei costi ammissibili riferiti alle imprese di produzione non può, in ogni caso, eccedere singolarmente la somma di euro 500.000,00.  2. Per la valutazione delle istanze di cui al comma 1 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali si avvale del supporto di un comitato di tre esperti, di comprovata esperienza, nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa procedura di evidenza pubblica. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 disciplina le modalità di espletamento della procedura di selezione e i requisiti per la partecipazione alla medesima. Le prestazioni del comitato sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese secondo le modalità ed entro i limiti fissati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma  3. Il dipartimento di cui al comma 2, all'esito della valutazione ivi prevista, individua fra i richiedenti i soggetti beneficiari, determina l'entità del finanziamento concesso e le modalità della sua erogazione.</p> <p><b>TITOLO IV (Disposizioni di attuazione e finali)</b>  <b>Art. 14 (Regolamento di attuazione)</b>  1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.</p>	<p>TITOLO III (Programmazione degli interventi e individuazione dei beneficiari)  Art 13 (Modalità di determinazione dei benefici ed erogazione dei finanziamenti)</p> <p>TITOLO IV (Disposizioni di attuazione e finali)  Art. 14 (Regolamento di attuazione)</p> <p>Le modalità di presentazione delle istanze per i finanziamenti, i parametri, quantitativi e qualitativi, i criteri e le modalità sono determinati nel regolamento di attuazione che fa riferimento ad alcuni principi, fra cui un'incidenza massima del 15% della valutazione qualitativa, l'intervento finanziario regionale non può essere superiore al sessanta per cento dei costi ammissibili, che per le imprese di produzione non possono superare i 500.000,00 euro.  Per la valutazione la Giunta si avvale di un comitato di tre esperti (vedi campo <i>2.C Strumenti di consultazione</i>). Si descrivono in breve le procedure di assegnazione.</p>
<p><b>10. RISORSE</b></p>	<p><b>TITOLO IV (Disposizioni di attuazione e finali)</b>  <b>Art 15 (Norma Finanziaria)</b>  1. Alla copertura finanziaria degli interventi previsti agli articoli 4, 8 e 13, comma 2, quantificati complessivamente in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi del bilancio 2017-2019, si provvede con le risorse allocate al programma U.05.02 dello stato di previsione delle spese del bilancio medesimo.  2. Negli esercizi successivi, il finanziamento degli interventi e delle attività previste nel precedente comma è demandato alla legge di bilancio e alla effettiva disponibilità di risorse autonome.  3. Al finanziamento degli interventi previsti all'art. 3 comma 4 e agli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 della presente legge, si provvede, per l'esercizio 2017, con le risorse stanziare dal Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020, per l'importo di euro 1.000.000,00 allocate al Programma 5.03 dello stato di previsione del bilancio 2017-2019, annualità 2017.  4. Negli esercizi successivi, al finanziamento degli interventi e delle attività previste nel precedente comma, si provvede nei limiti delle disponibilità esistenti sull'Asse 6, Azione 6.7.1 del Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020 recante "Interventi per la Tutela e valorizzazione della messa in rete del patrimonio culturale e, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategiche, tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo".</p>	<p>TITOLO IV (Disposizioni di attuazione e finali)  Art 15 (Norma Finanziaria)</p> <p>Fra le indicazioni relative alla copertura finanziaria degli interventi, rilevante il riferimento alle risorse stanziare dal Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020 recante "Interventi per la Tutela e valorizzazione della messa in rete del patrimonio culturale e, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategiche, tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo".</p>